AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 118/25/CONS

RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI SEGNALATORE ATTENDIBILE ALLA FEDERAZIONE CONTRO LA PIRATERIA MUSICALE E MULTIMEDIALE (FPM) AI SENSI DELL'ART. 22 DEL REGOLAMENTO SUI SERVIZI DIGITALI (DSA)

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 30 aprile 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito, "Regolamento sui Servizi Digitali" o "Regolamento DSA"), e in particolare l'articolo 22;

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante "*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*" come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (di seguito, "Decreto"), e, in particolare, l'articolo 15;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità" (di seguito, "Regolamento"), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025";

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante "*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.* 33";

VISTA la delibera n. 283/24/CONS, del 24 luglio 2024, recante *"Regolamento di procedura per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'art. 22 del Regolamento sui Servizi Digitali (DSA)"* (in seguito, anche *"Regolamento di Procedura"*);

RILEVATO che in data 7 febbraio 2025 (ns. prot. n. 0033317) la Federazione contro la pirateria musicale e multimediale (in seguito "FPM" o "Federazione") – Federazione che ha come obiettivo di tutelare i diritti di proprietà intellettuale dei suoi associati attraverso il monitoraggio del mercato illegale e delle utilizzazioni tramite internet dei diritti derivanti dalla proprietà industriale ed intellettuale, dei diritti di autore e connessi, dei diritti di marchio, dei diritti della personalità e dell'immagine – ha presentato istanza di riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'art. 22 del Regolamento DSA;

RILEVATO che con nota del 18 febbraio 2025 (ns. prot. n. 0042076), gli uffici dell'Autorità hanno richiesto alla FPM, ai sensi i sensi dell'art. 4, comma 5, del Regolamento di Procedura, di fornire informazioni aventi ad oggetto chiarimenti e specificazioni relativamente alla documentazione allegata alla summenzionata istanza con particolare riferimento al ruolo rivestito dalla Società DcP – Digital Content Protection – S.r.l., società di servizi fondata dalla Federazione che ne detiene il 100% del capitale, anche sulla base delle indicazioni fornite nell'Allegato 1 del citato Regolamento di Procedura, avente ad oggetto le modalità operative per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile (in seguito, "*Documento Operativo*");

RILEVATO che con nota in data 18 marzo 2025 (ns. prot. n. 0068890), la FPM ha riscontrato la richiesta di informazioni summenzionata;

RILEVATO che con nota in data 28 marzo 2025 (ns. prot. n. 0080636) la Federazione è stata convocata in audizione in ragione della riscontrata esigenza di disporre di ulteriori approfondimenti istruttori;

SENTITA la Federazione in audizione in data 2 aprile 2025;

VISTO il verbale dell'audizione e le allegate dichiarazioni integrative;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. L'istanza e l'ente richiedente

La Federazione contro la pirateria musicale e multimediale, con sede legale in via Leone XIII n. 14 – 20145 Milano, codice fiscale 97173160157, ha formulato istanza di riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del Regolamento DSA.

Nell'istanza presentata la Federazione afferma che il principale obiettivo dei servizi offerti è tutelare i diritti di proprietà intellettuale dei suoi associati monitorando il mercato illegale, e proponendo azioni di contrasto alla pirateria digitale e altre violazioni della proprietà intellettuale.

Inoltre, la Federazione ha dichiarato di voler richiedere la qualifica di segnalatore attendibile con riferimento alle aree di competenza indicate alle lettere b), d) e j) dell'allegato 2 al Regolamento di Procedura, riguardanti, rispettivamente, le violazioni della protezione dei dati, della privacy e condivisione non consensuale di materiale, la violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali, nonché le truffe e/o le frodi.[1]

La Federazione ha inoltre indicato di avvalersi, per lo svolgimento delle attività operative, del personale di DcP – Digital Content Protection – S.r.l., società di servizi dalla stessa fondata e di cui detiene l'intero capitale sociale.

2. L'attività istruttoria svolta sulla verifica dei requisiti di cui all'art. 22, par. 2, del Regolamento DSA

In via preliminare, appare necessario sottolineare che l'art. 22 del DSA prevede l'attribuzione della qualifica di segnalatore attendibile in capo a quei soggetti che agiscono entro un ambito di competenza designato, avvalendosi dei meccanismi di cui all'art.16 del medesimo Regolamento, per la presentazione di segnalazioni a cui i fornitori di piattaforme *online* devono garantire che sia data priorità e siano trattate e decise senza indebito ritardo.

In particolare, secondo quanto previsto all'art. 22, par. 2, del Regolamento DSA (enfasi aggiunta):

"2. *La qualifica di «segnalatore attendibile» a norma del presente regolamento viene riconosciuta, su richiesta di qualunque ente, dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente al richiedente che abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:*

a) dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali;

[1] A titolo esemplificativo, con riferimento alle descrizioni di possibili attività all'interno delle singole aree di competenza indicate, per quanto riguarda l'area di competenza di cui alla lettera b) dell'allegato 2 al Regolamento di Procedura *violazioni della protezione dei dati, della privacy e condivisione non consensuale di materiale,* le possibili attività riguardano violazioni delle norme sul trattamento dei dati e altre violazioni del GDPR, violazione del diritto all'oblio, falsificazione dei dati, condivisione non consensuale di immagini o manipolazioni delle stesse, violazione dei dati biometrici, ecc; per la lettera d) *violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali*, le possibili attività indicate riguardano violazioni in materia di *copyright*, diritti degli eventi sportivi, segreti commerciali, brevetti, marchi, indicazioni di origine geografica, contraffazione, irregolarità nei sistemi di etichettatura adottati in vari prodotti agroalimentari, mancata adozione di idonei sistemi di tracciabilità dei prodotti. Con riferimento all'area relativa alle *truffe e/o alle frodi*, di cui alla lettera j) dell'allegato, le possibili attività riguardano il contrasto agli account falsi, agli annunci non autentici, le recensioni false, i furti di identità o la compromissione degli *account*, *phishing*, vendite piramidali, *hijacking* dell'*account*.

b) è indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online;

c) svolge le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo".

Si procede, pertanto, ad illustrare l'evidenza prodotta da FPM con riferimento ai criteri di capacità e competenza, di indipendenza dai fornitori di piattaforme *online* e di possibilità di svolgere l'attività di segnalazione in modo diligente, accurato ed obiettivo. Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, in continuità con il lessico adottato nel Documento Operativo, verrà denominato sinteticamente con l'espressione "qualità delle segnalazioni".

2.1. Valutazione del requisito di capacità e competenza

In primis, FPM ha dimostrato, attraverso la produzione della documentazione integrativa all'istanza per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile, di essere un ente che ha già maturato una significativa esperienza con riguardo alle attività di rilevamento, identificazione e notifica alle piattaforme online di contenuti illegali, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi volontari di segnalazione implementati da fornitori di servizi di piattaforme *online*. Allorquando le piattaforme non forniscano alcuna formazione, invece, la Federazione e DcP provvedono ad effettuare l'attività formativa del personale attraverso l'utilizzo della piattaforma *Confluence*, nella quale vengono caricati manuali operativi, *case studies*, procedure etc.

Con riferimento alle specifiche competenze e capacità afferenti al processo di segnalazione, in sede di audizione è stato richiesto a FPM di chiarire alcune discrasie tra la documentazione presentata in data 7 febbraio 2025 e la documentazione integrativa presentata in data 18 marzo 2025. La FPM ha fornito evidenza, attraverso la fornitura dei *curriculum vitae* dei soggetti coinvolti nell'attività di segnalazione, di essere in possesso di specifiche competenze linguistiche in quanto il personale può analizzare contenuti in varie lingue (le principali lingue sono coperte dagli *skill* linguistici dei dipendenti mentre in tutti gli altri casi i sistemi integrano funzioni di intelligenza artificiale), nonché di competenze legali nell'ambito della materia della proprietà intellettuale, per truffe e frodi al fine di individuare e contrastare violazioni di *copyright* e marchi.

Anche dal punto di vista della dotazione tecnologica e digitale, FPM ha fornito evidenza di disporre di una infrastruttura tecnologica avanzata che combina intelligenza artificiale, *robotic process automation* (RPA), *web scraping*, e *machine learning* per garantire un'analisi automatizzata e approfondita delle violazioni. Il sistema è progettato per operare su una vasta gamma di fonti digitali, adattandosi dinamicamente alle nuove modalità di distribuzione illecita di contenuti e prodotti contraffatti.

Pertanto, sulla base delle evidenze fornite, FPM è risultata soddisfare il requisito relativo alla disponibilità di adeguate capacità e competenze ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali negli ambiti di competenza indicati.

2.2. Valutazione del requisito di indipendenza da qualsiasi fornitore di piattaforme online

FPM ha fornito una serie di documenti relativi alla struttura societaria e alla composizione degli organi decisionali dell'ente, nonché documentazione relativa al bilancio della Federazione. Tuttavia, la Federazione ha anche dichiarato di avvalersi, per lo svolgimento delle attività, della Società DcP (Digital Content Protection) S.r.l., società di servizi dalla stessa fondata e di cui detiene l'intero capitale. Conseguentemente, FPM ha altresì fornito la documentazione relativa alla struttura societaria, alla composizione degli organi decisionali e al bilancio di DcP. Inoltre, con riferimento ai componenti del Comitato direttivo di FPM e del Consiglio di amministrazione di DcP sono state acquisite le dichiarazioni giurate, di ogni componente del Comitato e del Consiglio, attestanti l'assenza di conflitti di interesse.

Dall'esame dei menzionati documenti e dalle dichiarazioni presentate emerge la insussistenza di collegamenti diretti dei soci di DcP e degli associati di FPM con piattaforme digitali o altre imprese del settore. Inoltre, le fonti di finanziamento della Federazione risultano riconducibili interamente alle quote annuali versate dagli associati, mentre per DcP il finanziamento è da ricondursi alla fornitura di servizi di protezione di contenuti tutelati da diritto d'autore e marchi, consulenze tecniche in azioni giudiziarie e altri servizi ad alto profilo tecnologico che comportino l'utilizzo di sistemi di monitoraggio, sistemi di acquisizione forense di evidenze informatiche e simili. Pertanto, con riferimento agli associati e alle strutture decisionali della Federazione, dall'evidenza prodotta le decisioni di segnalazione dell'ente non risultano influenzate dai fornitori di piattaforme *online*, né con riferimento alla possibile insorgenza di conflitti di interesse, né con riferimento alla presenza di condizionamenti di tipo finanziario.

FPM ha rappresentato inoltre che tutte le richieste di adesione a FPM vengono attentamente verificate in sede di Consiglio Direttivo e che tutte le richieste di fornitura di servizi a DcP vengono approfonditamente analizzate dalla dirigenza in funzione della valutazione di potenziali conflitti di interesse sia dal punto di vista etico che commerciale e professionale. Con riferimento invece alle singole risorse che si occupano materialmente dell'attività di segnalazione, DcP ha prodotto il proprio codice etico interno che stabilisce i principi fondamentali e le linee guida che tutti i dipendenti sono tenuti a seguire per evitare situazioni di conflitto di interesse.

Conseguentemente, alla luce delle evidenze fornite, FPM risulta soddisfare il requisito relativo all'indipendenza da qualsiasi fornitore di piattaforme *online* nello svolgimento delle attività di segnalazione.

2.3. Valutazione del requisito di qualità dell'attività di segnalazione

Dal punto di vista della dimostrazione del possesso del requisito della diligenza nello svolgimento dell'attività di segnalazione, FPM ha prodotto adeguata documentazione con riferimento alla consistenza e alla qualità delle risorse umane impiegate, fornendo evidenza, come anticipato, sia della numerosità del personale impiegato che della formazione dello stesso. Inoltre, la Federazione ha rappresentato l'intenzione di adottare il meccanismo di segnalazione disposto dal DSA e affiancarlo alle procedure di monitoraggio e notifica già utilizzate. Si ritiene utile, inoltre, evidenziare che la Federazione, tramite DcP, svolge le attività di monitoraggio dei contenuti illegali e raccolta della prova nell'interesse di segnalatori accreditati sulla piattaforma *Piracy Shield* implementata dall'Autorità in esecuzione della legge 14 luglio 2023, n. 93 (cd. Legge antipirateria).

Con riferimento ai requisiti di accuratezza e oggettività dell'attività di segnalazione, la FPM ha descritto le modalità di acquisizione delle informazioni e le fonti informative utilizzate per identificare i contenuti illegali. Inoltre, ha fornito evidenza dei processi e delle *policy* interne implementate sia per assicurare un'elevata qualità dell'attività di segnalazione, sia per gestire la revisione dei processi in caso di errore. In particolare, nella documentazione è descritto come la FPM presti particolare attenzione sia al monitoraggio dell'efficienza dei processi– tramite l'utilizzo di tecnologia, intelligenza artificiale e competenza specialistica per garantire un controllo efficace del web - che alla formazione del capitale umano.

Con riferimento allo specifico criterio dell'oggettività dell'attività di segnalazione, allo scopo di disporre di ulteriori elementi di valutazione, è stato richiesto alla Federazione di fornire, con riguardo ai menzionati programmi volontari di segnalazione, il *track record* complessivo delle segnalazioni ivi presentate, evidenziandone in particolare la relativa percentuale di successo, intesa come percentuale di effettiva rimozione dei contenuti segnalati. A tale richiesta la FPM ha risposto precisando che l'utilizzo di programmi di tutela delle piattaforme avviene per lo più per il monitoraggio e la rimozione di prodotti fisici contraffatti, per i quali si avvale delle attività di DcP che opera anche per la tutela dei marchi e in caso di violazioni del medesimo genere (ad es. *merchandising*) per il settore della musica. Dai dati presentati, relativi alle performance di DcP nel settore marchi, si evince una percentuale di successo media delle segnalazioni del 95% circa e un numero di *counter-claim* positivi prossimo allo 0.

CONSIDERATO che tra gli elementi da valutare ai fini del riconoscimento della qualifica del segnalatore attendibile, occorre includere quanto affermato nel considerando n. 61 del Regolamento DSA, il quale recita che "*Per evitare di attenuare il valore aggiunto di tale meccanismo, è opportuno limitare il numero complessivo di qualifiche di segnalatore attendibile conferite in conformità del presente regolamento. In particolare, le associazioni di categoria che rappresentano gli interessi dei loro membri sono incoraggiate a fare domanda per ottenere la qualifica di segnalatore attendibile, fatto salvo il diritto delle persone o degli enti privati di concludere accordi bilaterali con i fornitori di piattaforme online*." (enfasi aggiunta);

RILEVATA conseguentemente l'esigenza di tenere conto, ai fini del rilascio della qualifica, di quanto statuito nelle premesse del Regolamento, apprezzando il valore aggiunto che il riconoscimento della qualifica al singolo ente richiedente potrebbe portare al meccanismo previsto dall'art. 22;

PRESO ATTO di quanto chiarito dalla FPM in riscontro ad una specifica richiesta di informazioni volta a comprendere il ruolo della Società DcP nelle attività svolte;

CONSIDERATO che la Federazione ha allegato alle informazioni fornite anche le dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse dei componenti del Comitato direttivo di FPM e del Consiglio di amministrazione di DCP;

RITENUTO pertanto che la FPM ha dimostrato di poter fornire, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento DSA, un valore aggiunto al meccanismo descritto dall'art. 22 del DSA, contribuendo, da un lato, a limitare la potenziale numerosità di soggetti segnalanti e, dall'altro, a svolgere efficacemente l'attività di segnalazione;

RITENUTO pertanto, alla luce degli elementi forniti, che FPM ha dimostrato di soddisfare i tre requisiti di cui all'art. 22, paragrafo 2, del Regolamento DSA, con riferimento alle aree di competenza indicate alle lettere b), d) e j) dell'allegato 2 al Regolamento di Procedura, riguardanti, rispettivamente, le violazioni della protezione dei dati, della privacy e condivisione non consensuale di materiale, le violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali, nonché le truffe e/o frodi;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto del paragrafo 3 dell'articolo 22 del Regolamento DSA e dell'art. 8 del Regolamento di Procedura, i segnalatori attendibili predispongono una volta all'anno una relazione facilmente comprensibile e dettagliata sulle segnalazioni presentate ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento DSA e che tale relazione include altresì una spiegazione delle procedure attuate dal segnalatore attendibile per assicurare il mantenimento della propria indipendenza;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del combinato disposto del paragrafo 7 dell'articolo 22 del Regolamento DSA e dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento di Procedura, l'Autorità è competente a riesaminare, d'ufficio o su segnalazione, il perdurare dei requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del Regolamento DSA in capo alla

Federazione, e ciò anche in caso di adozione, da parte della Commissione Europea, degli orientamenti previsti dall'articolo 22, paragrafo 8;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del R*egolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 22 della Regolamento DSA e in conformità alle procedure di cui al Regolamento di Procedura approvato con delibera n. 283/24/CONS, alla Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale è riconosciuta, per una durata pari a 3 anni, la qualifica di segnalatore attendibile relativamente ai seguenti ambiti di competenza identificati nell'allegato 2 al Regolamento di Procedura:

b) Violazioni della protezione dei dati, della privacy e condivisione non consensuale di materiale;

d) Violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali;

j) Truffe e/o frodi.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'Autorità e notificato alla Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 30 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella